



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

UFFICIO DEL SINDACO

Via V. Emanuele, 19 – Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 1863 del 17.03.2020

ORDINANZA n. 14 del 17 marzo 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria – prescrizioni per la vendita/commercio ambulante di prodotti alimentari

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a porte di esso comprendente più regioni."

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "emergenza sanitaria mondiale";

VISTI i D.P.C.M. del 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020, aventi ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che nel D.P.C.M. del 9 marzo 2020, all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

RILEVATO che sul territorio comunale insistono attività di vendita di frutta e verdura, consentite ai sensi dei citati D.P.C.M.;

ATTESO che le predette attività non vengono espletate secondo le prescrizioni contenute nei citati D.P.C.M., in quanto la merce viene tenuta all'esterno degli esercizi commerciali, pertanto esposta a rischi di contaminazione;

PRESO ATTO che occorre prevenire qualunque forma di contaminazione della merce di cui innanzi, facendo in modo che la stessa venga tenuta all'interno degli locali commerciali e che l'afflusso della clientela venga fatto osservando le prescrizioni in materia di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale pari ad 1 metro e in modo da evitare l'assembramento di persone;

DATO ATTO, inoltre, che sul territorio comunale alcuni operatori, in possesso di regolare autorizzazione, espletano l'attività di vendita/commercio ambulante di frutta e verdura;

RILEVATO necessario autorizzare gli stessi ad effettuare tale attività solo in "modalità itinerante", con divieto assoluto di stazionare in posti fissi, poiché non in grado di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad 1 metro e di evitare l'assembramento di persone;

RICHIAMATO l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.200A n. 267 e ss.mm.ii,

ORDINA

- 1- agli esercenti l'attività di vendita/commercio di frutta verdura di non esporre la merce al di fuori dei locali commerciali, e di tenere la stessa all'interno dei medesimi, al fine di evitare la contaminazione della merce;
- 2- ai venditori ambulanti, regolarmente autorizzati, di vendere la propria merce in "modalità itinerante", con divieto assoluto di stazionare in un posto fisso, poiché non in grado di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale pari ad 1 metro e di evitare l'assembramento di persone

SI RACCOMANDA

di inviare copia della presente ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Avetrana e al Comando della Polizia Locale;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Avetrana

addì 17 marzo 2020

IL SINDACO

Antonio MINO'

